

Comune di Padenghe sul Garda – Provincia di Brescia

Concorso di progettazione per la "riqualificazione di Piazza

D'Annunzio"

1° VERBALE

L'anno duemiladodici il mese di marzo il giorno mercoledì sette, alle 9.00 a Padenghe sul Garda presso la casa municipale di Via Barbieri 3, ai sensi del paragrafo "esame preliminare dei plichi" (pagina 12 del Bando disciplinare della gara in esame, approvati con determinazione 246 del 6 dicembre 2011), il Segretario comunale, Dottor Omar Gozzoli, alla presenza della Signora Gabriella Minini, dipendente di ruolo del comune, avvia la procedura selettiva.

Assistono, quale pubblico, i Signori Giovanni Raccagni, Renato Simoni, Rossana Bettinelli, Moreno Ratti, Emanuele Vergine, Raffaele Santacroce, Giovanni Ziletti in rappresentanza di alcuni concorrenti.

Richiamati: il decreto legislativo 12 aprile 2006, numero 163, *Codice dei contratti relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e smi* [di seguito Codice]; il DPR 5 ottobre 2011 numero 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione" del Codice e smi;

premesso che: il concorso di progettazione per la riqualificazione di Piazza D'Annunzio in Padenghe sul Garda è stato avviato con determinazione numero 246 del 6 dicembre 2011; ai sensi degli articoli 99 – 110 del Codice e 260 del DPR 207/2010 sono stati invitati i ventiquattro professionisti, singoli o associati, di cui all'allegato elenco (Allegato A).

Tanto premesso, in seduta pubblica il Segretario comunale alla presenza della testimone, Signora Minini, avvia l'esame dei plichi pervenuti entro il termine previsto nel Bando. Il Segretario apre i plichi secondo l'ordine di presentazione



e numera le tre buste (dell'offerta progettuale, della documentazione e dell'offerta economica) assegnando lo stesso numero registrato dall'ufficio protocollo per garantire l'anonimato dei concorrenti nelle prime fasi di gara.

1) Rispetto a quanto previsto nel bando e nel disciplinare, il Segretario rileva quanto segue :

il concorrente **numero 1051** non ha inserito nella busta dell'offerta progettuale l'immagine del progetto, predisposta su supporto rigido, e non è stata inserita in alcuna busta all'interno del plico;

il concorrente **numero 1072** ha separato in due buste l'offerta progettuale: nella prima documentazione minuta e nella seconda (viste le dimensioni) dovrebbe aver inserito la sola immagine del progetto predisposta su supporto rigido.

Visto l'articolo 46 comma 1-bis del Codice, comma aggiunto dal DL 70/2012:

1-bis. La stazione appaltante esclude i candidati o i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dal presente codice e dal regolamento e da altre disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità del plico contenente l'offerta o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; i bandi e le lettere di invito non possono contenere ulteriori prescrizioni a pena di esclusione. Dette prescrizioni sono comunque nulle.

Il nuovo articolo 46 codifica un *modus procedendi*, volto a far valere, pur se entro dati limiti la sostanza sulla forma (AVCP "Prime indicazioni sui bandi tipo: tassatività delle cause di esclusione e costo del lavoro" 2 agosto 2011, pagina

10). L'articolo 46 costituisce attuazione del criterio del giusto procedimento, ex articolo 3 della legge 241/1990 e del principio del *favor participationis*, volto ad evitare che il numero di concorrenti possa restringersi per carenze documentali di ordine formale.

Ciò premesso, considerato che l'anonimato dei concorrenti 1051 e 1072 è stato comunque garantito, e ritenendo le discordanze rilevate mere irregolarità di forma, il Segretario comunale

AMMETTE

i concorrenti 1051 e 1072 alle successive fasi di gara.

2) Rispetto a quanto previsto nel bando e nel disciplinare, il Segretario rileva quanto segue:

il **concorrente 1081**: a) ha presentato il plico alle 12.05 del 2 marzo 2012 (quindi con un ritardo di 5 minuti rispetto al termine ultimo); b) L'immagine del progetto, predisposta su supporto rigido, non è stata inserita nella busta dell'offerta progettuale e non è stata inserita in alcuna busta, seppur all'interno del plico; c) le buste dell'offerta progettuale, delle documentazione e dell'offerta economica sono state tutte inserite all'interno di una busta più grande firmata su un lembo. Alcuni dei presenti tra il pubblico hanno segnalato prontamente al Segretario la presenza della firma sulla busta che rappresenta un inequivocabile segno distintivo e di riconoscimento.

Per le difformità di cui alle lettere a) e b) varrebbero le considerazioni svolte per i concorrenti 1051 e 1072 in attuazione dell'articolo 46 del Codice. Per quanto concerne le difformità di cui alla lettera c) questa è ritenuta insanabile e irrimediabile in quanto segno tangibile di riconoscimento, in evidente contrasto con il comma 1 dell'articolo 107 del Codice e del bando disciplinare che



richiedono che l'esame dei progetti possa avvenire in forma anonima.

Ciò premesso, il Segretario comunale

ESCLUDE

il concorrente 1081.

Dispone l'apertura della busta della documentazione affinché sia data tempestiva comunicazione dell'esclusione al concorrente.

Infine, il Segretario comunale non avendo accertato irregolarità o difformità in altri plichi

AMMETTE

tutti gli altri concorrenti alle fasi successive di gara.

A chiusura delle operazioni, il Segretario rimette le buste delle offerte progettuali alla Commissione che procederà alla valutazione e trattiene, in custodia, le buste dei concorrenti della documentazione delle offerte progettuali.

(la seduta è tolta alle 10.30)

Il Segretario comunale (Omar Gozzoli)

La testimone (Gabriella Minini)

